Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Mercoledì, 2 giugno — Numero 129

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 665 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 573;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 206, 210, 212, 213, 218, 225, 228, 229 e 231 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sono sostituiti i seguenti:

Art. 206. — Nei Comuni, le cui Amministrazioni ne facciano domanda e la giustifichino convenientemente, può ammettersi, su conforme parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da richiedersi per ogni singolo edificio, che l'edificio stesso possa essere a tre piani. In tale evenienza l'altezza massima dell'edificio può raggiungere nei terreni in piano i metri 12, in quelli in pendio i metri 13, purchè la media generale delle altezze delle fronti non superi i metri 12.

Nell'uno e nell'altro caso restano ferme le disposizioni del precedente art. 205 per le altezze dei piani e le sopraelevazioni di quello del suolo circostante, ma la larghezza della strada prospiciente a ciascun edificio e dell'area libera di isolamento non può essere minore di quella prescritta dall'art. 226, lett. *d*).

Gli eventuali cantinati da non destinarsi mai ad abitazioni, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati, con sopraelevazione massima dal terreno di cm. 40 misurati dal piano del pavimento del piano terreno al suolo stradale.

Nel caso in cui esista intercapedine libera intorno a tutto o parte del perimetro di cantina, questa dovrà essere considerata come un piano e l'altezza dell'edificio innanzi indicata dovrà misurarsi dal pavimento di essa.

Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 226, lettera *d*), possono essere ammessi, in seguito a parere favorevole del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutta o parte degli edifici stessi, un numero di piani ed altezze sia dell'intero edificio, che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite nel precedente articolo 205 e nel primo comma di questo articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, convitti, dormitorî, ospedali, caserme, distretti, carceri, e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia o vigilanza.

La loro altezza non può superare i metri 16, a meno che l'altezza maggiore non sia richiesta dallo scopo speciale al quale l'edificio è destinato.

La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento dov'essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, di cui al primo comma del presente articolo.

L'autorizzazione di cui sopra, per i lavori di riparazione contemplati dal paragrafo 4 della presente sezione, può essere concessa dal prefetto su parere favorevole dell'Ufficio del genio civile.

Art. 210. — Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati, eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, nè vi possono trovar luogo ambienti abitabili o magazzini.

I parapetti dei terrazzi superiori al piano di gronda e gli attici debbono essere di legno, di ferro o di cemento armato; i fumaioli

di lamiera di ferro o di cemento armato. Gli uni e gli altri debbono avere un'altezza non superiore ad un metro. Sono anche permessi gli abbaini e le gabbie per le scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza strettamente necessaria.

Nelle case col solo pianterreno, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può, per eccezione, adibirsi ad uso magazzino o granaio.

Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso di elevare sui parapetti delle terrazze diaframmi dell'altezza massima di metri 2 misurati dal pavimento della terrazza. Tali diaframmi devono essere costituiti di lamiera metallica, di legname, o di rete metallica rinzaffata, dello spessore non superiore a cm. 3 e rinforzata da costole montanti.

Art. 212. — Negli edifici col solo piano terreno, anche se scantinato, è ammessa la muratura ordinaria, purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta di non lenta presa;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a faccie piane e superfici scabre, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 tra loro;

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza, e in ogni caso non mai minore di 50 cm. per le murature ordinarie e di 40 cm. per le murature di mattoni, o con blocchetti di cemento e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 5 metri. Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 5, di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza eguale a tale grossezza. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato dissimulati nei muri, sempre quando gli incorniciamenti di base e di gronda siano costituiti da intelaiatura di cemento armato;

d) i muri trasversali abbiano lo spessore non mai inferiore ad un quindicesimo dell'altezza;

e) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento (quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi e alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali quanto trasversali, da telai di ferro o di legno rinforzati da squadre di ferro negli angoli o da telai di cemento armato convenientemente ancorati nei muri.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 centimetri almeno.

Art. 213. — La muratura ordinaria è altresì ammessa per edifici a due piani, non più alti di 8 metri, alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale a superficie scabra o di forma parallelepipeda rettangola cementati da una buona malta di non lenta presa;

b) i muri abbiano al piano terreno una grossezza non mai minore di un decimo dell'altezza dell'edificio, soddisfino nel resto alle condizioni di cui al comma *c*) dell'articolo precedente;

c) l'edificio sia consolidato al piano di ciascun pavimento ed alla sommità dei muri, come è prescritto al comma *e*) dell'articolo precedente.

I muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.

Art. 218. — Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:

a) la muratura armata, animata ed ingabbionata o altrimenti consolidata, specialmente quando costituisce mezzo di irrigidimento;

b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali o artificiali di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti, di mattoni o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dall'umidità atmosferica;

c) le strutture murarie indicate alla lettera *b*) del precedente art. 212 limitatamente al solo piano terreno.

Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero o anche intonacate con l'argilla o altre sostanze non cotte.

Art. 225. — Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camino o di caloriferi o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni in muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per condutture elettriche aeree, costituiti da notevoli masse metalliche o di altro materiale, e destinate a reggere fasci di elettrodotti, non devono essere mai fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti. Per i piccoli sostegni, oltre che per le diramazioni nell'interno degli edifici, può prescindersi dall'isolamento dietro esame e parere favorevole del locale Ufficio del genio civile, da richiedersi volta per volta.

Art. 228. — Sono vietate:

a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunta o superata l'altezza di metri 10 o di metri 12, quando sia consentito a termini del primo comma del precedente art. 206, quella minore consentita dalla larghezza della strada prospiciente;

b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 226 la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2,75;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

Art. 229. — Nei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici da costruire nei Comuni colpiti dal terremoto si debbono considerare:

1. Le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico (quando ha carattere fisso o di lunga permanenza) aumentate del 50 0/0 che si suppone rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie.

2. Le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandole con accelerazioni applicate orizzontalmente alle masse del fabbricato delle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

I rapporti tra le forze orizzontali da introdurre convenzionalmente nei calcoli ed i corrispondenti pesi debbono essere eguali ad un ottavo per il piano terreno degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di m. 10 o di m. 12 nei casi consentiti dall'articolo 206, primo comma; ad un sesto per il piano superiore di detti edifici e per quelli di altezza maggiore.

Art. 231. — Tolto il caso della esistenza del piano regolatore o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezza minore di quelle prescritte dall'art. 226, purchè non inferiori a metri 4. Tali edifizi possono raggiungere un'altezza di metri 7 o quella maggiore pari a una volta e mezza la larghezza della strada sulla quale prospettano, ed in ogni caso non superiore a metri 10 o a metri 12 nei casi che tale altezza sia ammessa ai sensi del precedente art. 206, primo comma, con un numero di piani non maggiore di 2 nel caso dell'altezza dell'edificio di metri 10 e non maggiore di 3 nel caso dell'altezza di metri 12.

Ove la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, l'edificio deve costruirsi in ritiro di quanto è necessario per ottenere la larghezza stessa.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono estese anche ai Comuni nei quali sono applicabili le norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 29 aprile 1915, n. 573, modificate dal successivo decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

Art. 3.

All'ultimo comma dell'art. 263 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294, è sostituito il seguente:

« In tali località il prefetto, su conforme parere del competente ufficio del genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, sia di erigere ricoveri di carattere provvisorio, per una temporanea dimora che non può eccedere la durata di tre anni. Può anche concedere che siano eseguite riparazioni murarie, purchè si tratti di case ad un solo piano e riconosca di poter concedere, sotto determinate cautele, l'abitabilità definitiva delle case medesime.

Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme tecniche ed igieniche ».

Art. 4.

Al 1° comma dell'art. 265 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito il seguente:

« Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei comuni indicati nella tabella n. 2, allegata al presente testo unico, sono concessi mutui di favore da parte degli Istituti di cui all'articolo successivo, semprechè le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni vengano eseguite secondo le norme tecniche ed igieniche di cui agli articoli 202 e seguenti, e siano calcolate secondo gli esempi annessi alle prime norme approvate con R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, dalla seconda relazione della Commissione incaricata di rivedere le norme tecniche obbligatorie nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, portando ad un ottavo ed a un sesto i valori dei rapporti tra le forze orizzontali e i pesi da introdurre nelle formule, ed all'esempio che per i fabbricati a tre piani viene approvato con le presenti norme modificate ».

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, potranno essere apportate modifiche alle località indicate nelle tabelle 5 e 6, allegate al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, quando ciò risulti necessario a seguito di accertamenti tecnici.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 648 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 327;

Viste le deliberazioni del 20 dicembre 1919 del Consiglio provinciale di Bergamo; del 14 novembre 1918 del Consiglio provinciale di Pavia; del 26 giugno 1918 del Consiglio provinciale di Novara; del 22 maggio 1918 della Deputazione provinciale di Alessandria; del 12 agosto 1918 del Consiglio provinciale di Vicenza; del 25 luglio 1918 del Consiglio provinciale di Verona; del 12 agosto 1918 del Consiglio provinciale di Padova; del 17 settembre 1918 del Consiglio della Camera di commercio e industria di Bergamo; del 28 dicembre 1917 e 27 maggio 1918 del Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Bergamo; del 12 agosto 1918 della Commissione pellagrologica provinciale di Bergamo; del 10 giugno 1918 della Società industriale bergamasca; del 9 aprile 1918 della Banca bergamasca di depositi e conti correnti; del 13 agosto 1918 della Banca mutua popolare di Bergamo; del 22 febbraio 1919 del Consorzio agrario cooperativo lodigiano; del 26 giugno 1918 della Società agraria di Lombardia; del 12 maggio 1918 della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Bergamo una stazione sperimentale di maiscoltura a norma del Regio decreto-legge del 7 marzo 1920, n. 327.

Essa ha per iscopo il miglioramento della coltivazione del granoturco e potrà anche occuparsi di ricerche sul mais avariato, in rapporto alla applicazione delle disposizioni legislative contro la pellagra.

Art. 2.

La stazione è riconosciuta Ente morale sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 3.

La stazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da un rappresentante del Governo, da due rappresentanti della provincia di Bergamo, da un rappresentante per ciascuno degli Enti che si impegnino a contribuire al mantenimento della stazione con sussidi non inferiori a L. 1000 annue per periodi almeno triennali.

Il direttore della stazione è membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 4.

Il Ministero per l'agricoltura concorre nell'impianto e arredamento della stazione con la somma di L. 300.000 da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919 n. 1044, ed in quelle di mantenimento con il contributo annuo di L. 15.000.

La provincia di Bergamo contribuisce con annue L. 10.000; la pro-

vincia di Pavia con annue L. 1000; la provincia di Novara, per un quinquennio, con L. 1000; la provincia di Alessandria, una volta tanto, con L. 500; la provincia di Vicenza, una volta tanto, con L. 500; la provincia di Verona, una volta tanto, con L. 1000; la provincia di Padova, una volta tanto, con L. 500; la Camera di commercio e industria di Bergamo L. 1000 per un triennio; il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Bergamo con L. 10.000 per le spese di primo impianto e con un contributo annuo di L. 2000; la Commissione pellagrologica provinciale di Bergamo, una volta tanto, con L. 5000 e con un contributo annuo da fissarsi; la Società industriale bergamasca con un contributo annuo di L. 1000; la Banca bergamasca di depositi e conti correnti, una volta tanto, con L. 500; la Banca mutua popolare di Bergamo con L. 1000 per le spese d'impianto e L. 500 per il primo anno d'esercizio; il Consorzio agrario cooperativo lodigiano con L. 500 per le spese d'impianto; la Società agraria di Lombardia con L. 500; la Federazione italiana dei Consorzi agrari con L. 10 000 per le spese d'impianto e L. 3000 per tre anni per le spese d'esercizio.

Art. 5.

L'organico della stazione è costituito dal direttore, nominato giusta quanto dispone il presente articolo, e dal personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore.

Per la prima volta è data facoltà al Consiglio d'amministrazione di procedere alla nomina per chiamata; ma la nomina stessa dovrà ottenere l'approvazione del Ministero per l'agricoltura.

Le condizioni di assunzione saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.

Successivamente, la nomina del direttore verrà fatta in seguito a pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero, e secondo le norme vigenti per i concorsi ai posti di direttore delle R. stazioni di prova agrarie e speciali.

Della Commissione giudicatrice, costituita da cinque membri, farà parte un rappresentante del Ministero per l'agricoltura ed uno del Consiglio d'amministrazione, cui spetta la nomina degli altri membri da scegliersi fra i professori delle RR. scuole superiori di agricoltura ed il personale direttivo delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali.

Gli atti della Commissione giudicatrice saranno sottoposti al Consiglio per l'istruzione agraria per l'esame della regolarità di essi.

Art. 6.

Il direttore ed il personale scientifico ed amministrativo verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 7.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio d'amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione e da approvarsi con decreto del ministro per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento della stazione; determinerà la misura degli stipendi e degli assegni al personale e degli aumenti successivi; nonchè le disposizioni riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza di esso e le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione a carico del direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Consiglio per l'istruzione agraria, il quale delibererà seguendo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole superiori di agricoltura e per il personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 677. Regio decreto 9 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospedale per gli orfani dei contadini meridionali morti in guerra, con sede in Lanciano, viene eretto in ente morale, e ne è approvato il relativo statuto organico.

N. 678. Regio decreto 2 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Diano Marina (Porto Maurizio), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne approva il regolamento relativo.

N. 679. Regio decreto 22 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Pegli (Genova), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne approva il regolamento relativo.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale pro-combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, già cancelliere capo della Corte di cassazione di Roma;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta in data 4 febbraio 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione al proprio patrimonio dei cinque fondi rustici, di proprietà della baronessa Barracco del fu Alfonso, siti in territorio di Caccuri, provincia di Catanzaro, denominati: *a)* Serra di Cucco, *b)* Fontana, *c)* Amari, *d)* S. Jannello, *e)* Pantano.

Il primo, cioè « Serra di Cucco », dell'estensione di circa 100 ettari, confina ad est con la proprietà Gallora del sig. Lopez, a sud con le quote S. Biagio e col fondo Campanelli della baronessa Barracco, a ovest con la proprietà Apatia e Braci degli eredi De Luca, a nord con altra proprietà della baronessa Barracco.

È segnato nel catasto vigente in provincia di Catanzaro all'articolo 882, sezione *B*, coi numeri 53, 97, 98, 99 e 100 e risulta di tomoli 279, così costituiti: il 53 boscoso di tomoli 30, il 97 seminativo di tomoli 20, il 98 pascolo di tomoli 220, il 99 oliveto di tomoli 3, il 100 querceto di tomoli 6.

Il secondo fondo denominato « Fontana » costituito da tre grandi appezzamenti detti Fontana, Troncone e Terzo del Vescovo, della estensione reale di circa 300 ettari così ripartita: l'appezzamento Fontana ett. 170, Troncone ett. 60, Terzo del Vescovo ett. 70. Confina a est col fiume Lese, a sud coi fondi Amari e S. Iannello della baronessa Barracco, a ovest col fondo Scannato del signor Romei e a nord col torrente Lepre e col fondo Pezze del signor Romei-Trovasi segnato nel catasto vigente all'art. 882, sez *B*, nn. 1, 2, 3' 4, 5 e 6 per l'appezzamento Fontana e nn. 7, 8 e 9 per l'appezzamento Terzo del Vescovo. Il fondo Troncone non è riportato in catasto, forse sarà compreso in quello Fontana.

Il terzo fondo « Amari » dell'estensione di 113 ettari confina ad est col fiume Lese in confluenza col Neto, a sud col Neto e col fondo S. Jannello della detta baronessa Barracco, ad ovest col fondo S. Jannello medesimo e a nord coi fondi Terzo del Vescovo, Fontana e S. Jannello. È riportato nel catasto vigente all'articolo 882, sez. *D*, numeri 10, 11 e 12 per un complesso di 450 tomoli.

Il quarto fondo « S. Jannello » dell'estensione reale di circa 130 ettari confina ad est con i fondi Fontana e Amari, già descritti, a sud col Neto e col fondo Campodanaro, pure della stessa proprietaria Barracco, ad ovest col fondo Scannato del sig. Romei e a nord col fondo Fontana. È iscritto nel catasto vigente all'art. 882, sez. *B*, numeri 14, 15, 16, 17 e 18 ed è riportato per una estensione di tomoli 403 corrispondenti a circa ha. 134.

Il quinto fondo « Pantane » della estensione reale di circa 70 ettari confina a est con la proprietà Cantorato del sig. De Luca, a sud con lo stesso fondo Cantorato e con la quota S. Biagio, a ovest con proprietà Lupia della baronessa Barracco, a nord con la proprietà Spracchessia del sig. Ambrosio. È segnato nel catasto vigente nella sez. *B*, al n. 42.

Letti gli atti e documenti prodotti;

Udita la relazione del consigliere sig. Francesco Coppola;

IL COLLEGIO

Osserva che non è neppure contestato, obbiettivamente, dalla proprietaria baronessa Giulia Barracco che i cinque fondi sopra individuati siano atti alle importanti trasformazioni colturali, quali risultano nitidamente dimostrate, dal paragone tra le deplorevoli condizioni attuali di produttività e quelle di cui siano suscettivi i fondi medesimi, secondo il piano di lavori contenuto nella relazione annessa alla suaccennata richiesta di attribuzione.

La proprietaria oppone che tutti i contadini di Caccuri, in maggioranza ex-combattenti, sono aggruppati in due società cooperative, la Cassa cooperativa popolare, organizzata e guidata da un prete, e la Cooperativa agricola di lavoro Vittorio Veneto, organizzata e diretta da un agronomo.

Che essa concesse all'una in locazione, fin dall'estate ultima, il fondo destro del tenimento, una delle più ampie e migliori delle proprietà, ed all'altra, con contratto 14 e 19 febbraio 1920, in enfiteusi i fondi Fontana e Troncone ed in locazione a miglioria a lunga scadenza i fondi Amari, Terzo del Vescovo e Pantane; che codeste concessioni, inspirate agli stessi concetti economico-politico, sociali dell'istituzione dell'Opera, apportando ai contadini, specialmente a quelli reduci dalla guerra, un ampio campo di lavoro proficuo, con l'intento di miglioramento della coltura e del reddito dei terreni, ne solleva la condizione economica, dissuadendoli dalla emigrazione; e che la riunione dei coltivatori in cooperative e la assistenza tecnica ed economica promessa dall'Opera fa sperare la asseguimento di tali utili scopi, per cui non si addimostra necessaria e neppure opportuna la domanda di attribuzione.

Soggiunge che soltanto una quarta parte dell'intera popolazione di Caccuri (circa 2200 abitanti) è dedicata e adatta all'agricoltura; che le terre da essa direttamente e spontaneamente concesse alle menzionate cooperative assorbiranno l'opera più alacre non solo dei contadini locali, ma anche di parte di quelli dei Comuni limitrofi; che dimostra superflua e contraria alle finalità ed allo spirito della legge l'attribuzione all'Opera dei fondi Fontana e Troncone, Terzo del Vescovo, Amari e Pantane già concessi alla Cooperativa « Vittorio Veneto », essendo stato per accordi diretti assicurati il miglioramento e la trasformazione, con vantaggio dell'Opera, che non sarebbe obbligata a pagarne il prezzo; che l'attribuzione dei fondi Serra di Cucco e S. Jannello, mentre non servirebbe all'attività dei locali lavoratori, stante l'anzi accennato relativo assorbimento, si appaleserebbe nociva, giacchè è necessario il pascolo dei fondi stessi ai numerosi armenti della famiglia Barracco, che costituiscono una delle industrie locali più fiorenti e proficue.

Conchiude che quando i proprietari sono disposti a far eseguire la trasformazione culturale dalle cooperative di lavoratori, accordando alle medesime la giusta partecipazione ai miglioramenti, è contrario allo scopo dell'Opera l'insistere nella domanda di attribuzione, che non deve intendersi per espropriazione ad ogni costo.

Però, anche a prescindere dal sospetto di artifizio di difesa rilevato dall'Opera, in quanto fondato sul tempo in cui furono stipulati i suaccennati contratti, cioè l'uno 3 giorni prima della presentazione della richiesta, e l'altro 10 giorni dopo, le deduzioni della baronessa Barracco non hanno valore per costituire giuridico ostacolo all'accoglimento della domanda.

Ammesse pure tutte le sue asserte buone disposizioni, non sono identiche a quelle che l'Opera si propone in coerenza delle finalità del suo Istituto. Nelle stipulazioni summenzionate non sono neppur previste le importanti trasformazioni ed i miglioramenti prospettati dall'Opera. Il piano dei lavori ed i mezzi, di cui l'Opera dispone, dànno affidamento di maggiore produttività di quello escogitato dalla baronessa Barracco. L'attuazione dell'articolo 26 del regolamento legislativo compete all'Opera. Non è dimostrata la necessità che taluni fondi rimangano totalmente a pascolo. L'Opera, nella sua discrezionalità, non recherà danni a fiorenti industrie armentizie in quanto vere ed aventi stretto bisogno del pascolo dei terreni trasformandi.

Non si tratta di espropriazione ad ogni costo, come a torto deduce la proprietaria, ma di attribuzione per fini di miglioramento e di grande incremento di produttività, con diritto di riscatto. Ad ogni modo il giudizio di questo Collegio deve per legge limitarsi al riconoscimento dell'attitudine ad importanti trasformazioni culturali; la cui prova è pienamente raggiunta.

Quindi la richiesta deve essere accolta.

Per tali motivi

IL COLLEGIO

Visti ed applicati l'art 9, n. 3, e 11, parte prima, regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e gli articoli 5 e 7 R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti, autorizzandone l'immediata occupazione da parte di questa, dei fondi Serra di Cucco, Fontana, Amari, S. Jannello e Pantane, siti in territorio di Caccuri (Catanzaro), di proprietà della baronessa Giulia Barracco, specificati come sopra nei loro confini, ubicazione, estensione e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza venga depositata, assieme ai documenti relativi, nella segreteria del Collegio centrale.

Così deliberato e pronunziato il giorno 16 marzo 1920, in Roma, nella sede del Collegio.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi — Zattini —
avv. A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza coi documenti relativi è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 20 aprile 1920.

Il segretario del Consiglio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 20 aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dal 1° marzo 1920:

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Novari cav. Luigi — Passarelli cav. Roberto.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Marras cav. Pietro, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 20 gennaio 1920.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Ventrella cav. Ferdinando, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 28 dicembre 1919, col quale veniva richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 7 febbraio 1919 — Ventrella cav. Ferdinando, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1918, col quale veniva collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 7 agosto 1918 — Ventrella cav. Ferdinando, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 7 agosto 1918. Richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 7 febbraio 1919 — Rossi cav. Quirino, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 marzo 1920.

Ionni cav. Bernardino, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità e decorrenza assegni dal 25 novembre 1919 — Arici cav. Antonio, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920.

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920:

Sanna cav. Paolo — Guerri cav. Pietro Quinto.

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dal 1° marzo 1920:

Cantele cav. Ugo — Vernetti Blina cav. Angelo — Montelesan cavalier Antonio.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Mariotti cav. Guido, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 27 novembre 1919.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Tango cav. Felice, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 15 febbraio 1920.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Scopelliti Giovanni, capitano, a disposizione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, ...zione.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Manfredi Ettore, tenente, promosso capitano con anzian... vembre 1919 e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Musso Vittorio — Cavallini Bono Carlo — Crocesi Nicola — Pozzi Vincenzo — Gasparini Igino — Carosio Gino — De Gaspari Luigi — Gandini Andrea — Aru Pietro — Papandrea Giacomo — Siliprandi Ugo.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Pinna Giovanni, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 25 febbraio 1920.

Gattinara Guido, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 10 novembre 1919, l'aspettativa di cui sopra deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Petragnani Filippo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

I seguenti tenenti di fanteria in servizio attivo permanente sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa:

Schiavoni Giovanni — Geronazzo Luigi — Brucchietti Luigi — Succi Giovanni — Pecorelli Aniello — Fabbo Ferdinando.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali con anzianità assoluta 15 gennaio 1920, con riserva di anzianità relativa ed inscritti nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente:

Palmegiano Giuseppe — Scolaro Mariano — Grimaldi Alfredo — Sagnotti Augusto — Anguissola Luigi — Danise Achille — Politi Giuseppe — Ligas Efisio — Pisano Paolo — Faccio Cesare — Gappiello Aurelio — Poggi Poggino — Scichilone Giacinto — Siggia Salvatore — Garofalo Alberto — Pecci Domenico — Spedalieri Armando — Quarantelli Emilio — Franco Felice — Luciano Pasquale — Gasbarre Carlo — Flavoni Costantino — Casaburi Ennio — Roberto Roberto — Germani Luigi — Di Piazza Francesco Paolo — Savoca-Corona Giuseppe — Patrignani Amilcare — Gigliotti Paolo — Seminara Nunzio.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Villa Francesco, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali con anzianità assoluta 15 gennaio 1920, con riserva di anzianità relativa ed inscritti nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente:

Fera Carmine — Ramelli Di Celle Cesare — Cacopardo Salvatore — Valentini Arnaldo — Marinese Vincenzo — Ortona Umberto — Besozzi-Valentini Luigi — Serranti Alfredo — Giardiello Costantino — Grassi Giovanni.

I seguenti tenenti di fanteria in servizio attivo permanente sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa:

Lo Re Adelchi — Venosta Attilio — Boselli Davide.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Parenti Angelo, sottotenente, promosso tenente con anzianità 30 novembre 1919 e con decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli con anzianità e decorrenza assegni per ognuno indicate:

Con decorrenza 25 febbraio 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Polisiero cav. Manfredi.

Con anzianità 9 gennaio 1917
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1918:

Perretti cav. Remigio — Pecoraro cav. Alfredo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 6 ottobre 1918:

Remondini cav. Amos.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 7 novembre 1918:

Badellino Vittorio — Mastrocinqne cav. Edoardo.

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli con anzianità e decorrenza assegni per ognuno indicate:

Con anzianità 29 aprile 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Besozzi cav. Luca.

Con anzianità 25 febbraio 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Arullani cav. Andrea — Risotti cav. Gennaro — Paganuzzi cavaliere Giuseppe.

Con anzianità 17 novembre 1918
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1918:

Viancini cav. Flaviano — Fornarelli cav. Nicola, promosso tenente colonnello con anzianità assoluta e relativa sospesa.

Con R. decreto del 18 febbraio 1920:

Talmon cav. Luigi, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio, dal 21 gennaio 1920.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Carfi cav. Pietro, dal 24 ottobre 1919.

Ferraiolo cav. Umberto, dal 14 gennaio 1920.

Dacomo cav. Giacinto, dal 17 gennaio 1920.

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 16 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Corradi Michele.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 23 agosto 1917:

Del Giudice Federico.

Con anzianità 31 ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Vizzardelli Giulio.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 31 ottobre 1917:

Caruso Nicola.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Baroni Gio. Battista.

Con anzianità 28 luglio 1918
e decorrenza assegni dal 1° agosto 1918:

Maestrelli Giuseppe.

Con anzianità 10 ottobre 1918
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1918:

Ruggiero Dialma — Vertù Luigi Edoardo, capitano, promosso maggiore con anzianità 1° aprile 1917 e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee, provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

De Sanctis Giuseppe, dal 21 gennaio 1920 — Gentile Giuseppe, dal 14 agosto 1919.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Vittozzi Salvatore, dal 29 gennaio 1920 — Dini Cesare, dal 5 novembre 1919 — Marconi Alfredo, dal 2 febbraio 1920.

Bendini Bandino, capitano, l'anzianità dell'anzidetto ufficiale è portata dal 5 settembre 1917 al 21 settembre 1915 — Crucitti Pasquale, capitano, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 16 marzo 1918 al 23 agosto 1917 — Crucitti Pasquale, capitano, l'anzianità nel grado di tenente del suindicato ufficiale è portata dal 14 agosto al 26 aprile 1916 — Biddau Giovannico, capitano, il decreto Luogotenenziale 17 dicembre 1915 relativo alla sua nomina a sottotenente di complemento, i decreti Luogotenenziali 29 dicembre 1916, 7 luglio e 3 agosto 1918 riguardanti la carriera del suindicato ufficiale sono rettificati nel modo seguente: al nome Biddau Giovanni sostituire Biddau Giovannico — Ricapito Domenico, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1917 nella parte che si riferisce alla promozione al grado di capitano del suindicato ufficiale.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 25 febbraio 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Binetti Mauro.

Con anzianità 28 giugno 1917
e decorrenza assegni dal 1° luglio 1917:

Bertani Giulio.

Con anzianità 23 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Savonitto Matteo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 23 agosto 1917:

Osio Umberto.

Con anzianità 23 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Grippiolo Lino — Secco D'Aragona Andrea.

Con anzianità 23 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1919:

Campanino Francesco.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Camosso Luigi — Ghioldi Carlo — Pironti Camillo — Mirabile Carlo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

D'Alicandro Enrico.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Castano Luigi.

Con azianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Bordoni Ferruccio — Pompei Giuseppe.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Cassese Felice — Bossi Mario — D'Agostino Umberto — Cometti Ferruccio — Tadonio Pasquale — Biagini Umberto.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Catanzariti Leonardo.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Montalto Tommaso.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Passerone Giovanni, dal 5 dicembre 1919 — Martucci Giovanni, dal 19 febbraio 1920.

Zinna Vincenzo, tenente. L'anzianità del detto ufficiale è portata dal 12 ottobre al 7 maggio 1916.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta, decorrenza assegni per ognuno indicate e con riserva d'anzianità relativa:

Con anzianità assoluta 1° agosto 1916
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1919:

Calvetti Cesare — Mamoli Pietro.

Con anzianità assoluta 1° settembre 1916
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1916:

Chierici Stefano.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1917:

Morfini Giuseppe — Festi Cesare — Marotti Nicola — [illegible]lli Luigi.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1917:

Orsolini Vincenzo — Lombardo Attilio.

Con anzianità assoluta 1° gennaio 1919
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:

Cecere Francesco.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Casano Alfredo — Falcone Cosimo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920:

Ventimiglia Rosario.

Boccacampi Riccardo, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° agosto 1916 e decorrenza assegni dal 1° settembre 1916.

Posa Giovanni, sottotenente, promosso tenente con anzianità 25 settembre 1917.

Perrone Renato, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° novembre 1919 e decorrenza assegni dal 1° novembre 1919.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con l'anzianità per ognuno indicata:

Poto Arnaldo, con anzianità 1° febbraio 1917.

Peruzzo Mario, con anzianità 1° aprile 1919.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

L'anzianità di grado con la quale i seguenti sottotenenti vennero trasferiti nel ruolo degli ufficiali di complemento è stabilita come appresso:

Corradi Mario, 8 novembre 1914.

Lopez Icilio, 17 settembre 1915.

Terlizzi Riccardo, 11 luglio 1915.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Vietina cav. Rodolfo, tenente colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° aprile 1920.

Vismara cav. Sesto, maggiore, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° aprile 1920.

Girotto cav. Mario, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 gennaio 1920.

Sparano nobile Gerardo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 15 dicembre 1919.

D'Albertas marchese Arturo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 12 gennaio 1920, con decorrenza assegni dal 16 gennaio 1920.

Vivaldi Pasqua cav. nob. don dei duchi di S. Giovanni dei marchesi di Villaclara e dei conti di Villasalto Paolo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la predetta aspettativa deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Lambertini Padovani Armando, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 13 dicembre 1919, con decorrenza assegni dal 16 dicembre 1919.

Cannoniere Umberto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 marzo 1919, richiamato in servizio effettivo dal 18 settembre 1919, con decorrenza assegni dal 1° ottobre 1919.

Masini Italo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 23 febbraio 1920.

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° aprile 1920:

Lampugnani Raul — Campari Guido — Somaglio Francesco — Bartoli Rodolfo — Avogadro Paolo — Cossu Antonio.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute **(1ª pubblicazione). (El. n. 43).**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato **dalla ricevuta: 152 — Data della ricevuta: 19 agosto** 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Cacciatore Antonino fu Giuseppe (pos. n. 680687) — Titoli del debito pubblico: quantità nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 170 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1034 — **Data della ricevuta: 24** settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Giorgi Giorgio (pos. n. 684217) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita: L. 1150 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 31 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79.34	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.48	—

Corso medio dei cambi

del giorno 31 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132,20 — Londra 66,67 — Svizzera 310,46 — Spagna ... — New York 17,18 — Oro 264,33.